

**Fascicolo Informativo**  
della Polizza Collettiva *GAP Light* n. 120129 stipulata tra  
**Financial Insurance Company Limited** (FICL, Assicuratore)  
e  
**FGA Capital S.p.A.** (FGA Capital, Contraente)  
*Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale  
abbinato ai contratti di finanziamento di FGA Capital  
finalizzati all'acquisto di autoveicoli*

**Il presente Fascicolo Informativo, composto di:**

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione**

**deve essere consegnato a ciascun Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva.**

**AVVERTENZA - Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**



**Financial Insurance Company Limited**  
Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano  
P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese di Milano: 12084460158 - N. R.E.A.: 1525067

*Data ultimo aggiornamento del presente Fascicolo Informativo: 30 novembre 2010*

## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Ciascun Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.**

### SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

La copertura assicurativa della presente Polizza Collettiva è sottoscritta e prestata, in qualità di compagnia di assicurazione nonché di fornitore del servizio assicurativo, dalla seguente compagnia di assicurazione:

**Financial Insurance Company Limited (FICL)**, con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02/67076563 – e-mail: [italy.produzione@genworth.com](mailto:italy.produzione@genworth.com))

FICL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet [www.fsa.gov.uk](http://www.fsa.gov.uk)) ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 202639. FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I.00018.

FICL appartiene al gruppo Genworth Financial (sito internet [www.genworth.com](http://www.genworth.com)).

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 272 milioni di Euro (di cui 47% di capitale sociale e 53% di riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità di FICL è pari al 331%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (anno 2009). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet della compagnia [www.genworth.it](http://www.genworth.it).

### SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Assicurato

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato), ed ha una durata di 365 giorni (12 mesi), senza alcun tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 4. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicuratore presta in favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso. Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In caso di sinistro, l'Assicuratore liquiderà un Indennizzo di importo pari al 20% del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza – Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i soggetti che hanno sottoscritto col Contraente un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo.**

**Avvertenza – Sono previsti i seguenti massimali di Indennizzo che possono dare luogo alla riduzione dell'Indennizzo: a) massimo Euro 5.000,00 (cinquemila/00); b) l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.**

*Quindi, a mero titolo esemplificativo, ed al fine di facilitare all'assicurato la comprensione del massimale di cui alla precedente lettera b), in caso di Furto Totale al 12° mese: se il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo è pari ad €30.000 ed il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad €25.000, la Differenza Indennizzabile è pari ad €5.000. Tuttavia, qualora per il medesimo sinistro l'assicuratore principale abbia liquidato €27.000 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l'importo liquidabile sarà €3.000.*

**Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività della copertura assicurativa, che possono dare luogo al mancato pagamento dell'Indennizzo.** Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo delle esclusioni.

#### 5. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicuratore ha stipulato la Polizza Collettiva con il Contraente sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dallo stesso in riferimento alle adesioni attese. **Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente oppure rese dall'Assicurato in sede di stipula alla Polizza Collettiva o di adesione alla stessa, potrebbero comportare per l'Assicurato la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non comunicati all'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.**

## 6. Premio

Per ciascun Assicurato, il Premio al lordo delle imposte, **applicabili nella misura del 21,25%**, è pari all'importo fisso di Euro 200,00 (l'importo del Premio imponibile è dunque pari ad €164,95)

Il Premio dovuto all'Assicuratore per ogni singolo aderente alla Polizza Collettiva è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata per conto dell'Assicurato stesso, in conformità agli accordi contrattuali intercorsi.

**Il Premio è a carico finale dell'Assicurato, il quale ha l'obbligo di rimborsarlo al Contraente**, che ha il diritto di recuperarlo mediante il medesimo Finanziamento cui la Polizza Collettiva e la singola adesione dell'Assicurato sono connessi.

Il Contraente finanzia il Premio all'Assicurato alle stesse condizioni previste dal Finanziamento e, conseguentemente, gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dell'Assicurato. Il Premio è integralmente a carico dell'Assicurato e rappresenta il totale dei costi a carico dello stesso in riferimento al presente contratto di assicurazione (non sono previsti costi a carico del Contraente). Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio in favore dell'Assicuratore.

La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio imponibile (che restano a carico dell'Assicurato), con particolare evidenza della quota parte provvigionale percepita dall'intermediario / Contraente a titolo di provvigioni di intermediazione per ogni singola adesione (il cui valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nella Dichiarazione di Adesione)

| PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE                           |                           |
|--|---------------------------|
| 40% del Premio imponibile                                |                           |
| ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL'ASSICURATO |                           |
| <i>Voce di costo</i>                                     | <i>Importo in %</i>       |
| Spese amministrative                                     | 10% del Premio imponibile |

Quindi, sul Premio imponibile di importo pari a €164,95, gravano €65,98 di costi a titolo di provvigioni di intermediazione, ed €16,50 di costi a titolo di spese amministrative.

## 7. Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato

**Avvertenza - L'Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva (e quindi dalla copertura assicurativa), senza oneri, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento).**

**Avvertenza - Qualora la durata della copertura sia superiore ai 5 anni, in conformità all'art. 1899 c.c. l'Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla Polizza Collettiva (e quindi dalla copertura assicurativa), senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni.**

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tali diritti di recesso e sui relativi effetti per l'Assicurato.

## 8. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

## 9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## 10. Regime fiscale

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura di 21,25%. Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

## SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

**Sono previsti specifiche modalità e termini per la denuncia di un Sinistro.** Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un sinistro, nonché per l'identificazione della relativa documentazione da presentare. In ogni caso, in sede di Sinistro all'Assicurato sarà fornito un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da presentare.

### 12. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano - fax 02-93661593 e-mail – [reclamiLP@genworth.com](mailto:reclamiLP@genworth.com), specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'ISVAP a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

L'Assicurato può reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'Assicuratore ed all'ISVAP (e relative procedure) sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it), sezione "Per il consumatore – Guida ai reclami", ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net>.

È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

**Financial Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

La Rappresentante Generale della sede italiana di FICL  
(Dr.ssa Valeria Picconi)



## GLOSSARIO

**Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato sotto precisato:**

**Assicurato:** ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il Finanziamento con il Contraente che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

**Assicuratore:** l'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited.

**Assicurazione Principale:** l'assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o l'assicurazione Auto Rischi Diversi e/o altra assicurazione esistente sull'Autoveicolo.

**Autoveicolo:** l'autoveicolo acquistato dall'Assicurato e oggetto del Finanziamento, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 24 mesi dalla data di adesione alla Polizza Collettiva (**la Polizza Collettiva può quindi essere abbinata solo a Finanziamenti stipulati per l'acquisto di autoveicoli aventi tutte tali caratteristiche**).

**Contraente:** la società FGA Capital S.p.A., con sede legale in Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino Italia, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo.

**Danno Irreparabile:** danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

**Finanziamento:** il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

**Furto Totale:** furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore, in base alla Polizza Collettiva, a seguito di un Sinistro.

**Polizza Collettiva:** la polizza collettiva *GAP Light* n. 120129 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore disciplinata dalle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.

**Premio:** con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura prestata (laddove non diversamente specificato si intende il premio lordo, comprensivo delle imposte).

**Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo:** il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell'Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente. Per gli autoveicoli usati il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Eurotax giallo aumentato del 50%.

**Sinistro:** l'evento dannoso, consistente nel Danno Irreparabile o nel Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione

**Valore Commerciale:** valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Eurotax Giallo.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

- 1.1 Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.
- 1.2 Ad ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'articolo 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 8**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso.
- 1.3 **Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per "Danno Irreparabile" occorso all'Autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all' 80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro; b) per "Furto Totale" si intende furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.**

### Art. 2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva - Condizioni di assicurabilità

- 2.1 **Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i sottoscrittori di un Finanziamento col Contraente.** L'adesione avviene mediante sottoscrizione di un apposito Modulo di Adesione predisposto dall'Assicuratore (redatto in duplice copia, rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Assicuratore).
- 2.2 Ciascuna Modulo di Adesione dovrà riportare i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni dell'Assicurato: a) Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo; b) dati anagrafici dell'Assicurato; c) importo del Premio lordo unico anticipato, con indicazione della parte relativa alle imposte; d) evidenza di tutti i costi gravanti sul Premio imponibile a carico dell'Assicurato, con evidenza (in valore assoluto) delle provvigioni di intermediazione; e) eventuale importo delle spese amministrative trattenute dall'Assicuratore, a titolo di costi sostenuti per l'emissione del contratto e il rimborso del premio, in caso anticipata estinzione o trasferimento del Finanziamento e contestuale recesso dalla copertura assicurativa; f) apposita dichiarazione, sottoscritta da ciascun Assicurato, attestante l'avvenuta consegna da parte del Contraente, prima dell'adesione alla Polizza Collettiva, del Fascicolo Informativo (comprensivo di Glossario, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione) ; g) consenso al trattamento dei dati personali prestatato in favore dell'Assicuratore.
- 2.3 **L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata alla circostanza che l'Assicurato abbia sottoscritto un Finanziamento con il Contraente per l'acquisto dell'Autoveicolo, con erogazione del relativo importo all'Assicurato.** Nell'ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, l'Assicurazione non avrà efficacia.

### Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun assicurato

- 3.1 Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato).
- 3.2 La copertura assicurativa ha una durata pari a 365 giorni (12 mesi), senza alcun tacito rinnovo.
- 3.3 In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:** a) alienazione dell'Autoveicolo; b) pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due Indennizzi non sono pertanto cumulabili).

### Art. 4 – Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'assicurato

- 4.1 L'Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, senza oneri entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della raccomandata e l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
- 4.2 L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomanda a.r. indirizzata al Contraente al seguente indirizzo: FGA Capital S.p.A. - Customer Care - Corso Agnelli 200 – 10135 Torino. A sua volta, il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'avvenuto recesso dell'Assicurato.

### Art. 5 – Premio: importo e modalità di pagamento

- 5.1 Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell'Assicuratore è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata.
- 5.2 L'Assicurato ha l'obbligo di rimborsare al Contraente il Premio, **che è quindi a carico finale dell'Assicurato.** L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all'importo del Finanziamento e ripartito in rate mensili sulle rate del Finanziamento stesso. L'importo del Premio è quindi addebitato dal Contraente all'Assicurato mediante incremento delle rate del Finanziamento.
- 5.3 Il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 21,25%, è pari all'importo fisso di Euro 200,00 (duecento).

### Art. 6 - Indennizzo in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'art. 7, e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'art. 8** liquiderà un Indennizzo di importo pari al 20% del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo.

### Art. 7 – Massimali e limitazioni di Indennizzo

- 7.1 L'Indennizzo è soggetto ai seguenti massimali e limitazioni:
- l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
  - l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.
- 7.2 L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

## **Art. 8 – Esclusioni**

8.1 La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore) in caso di:

- a) guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) Sinistro cagionato con dolo dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;
- d) Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- e) manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- f) Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
- g) Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- h) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.

8.2 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

## **Art. 9 – Modalità di denuncia di un Sinistro**

9.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore – entro e non oltre 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro - a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata al seguente indirizzo:

**Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri)**  
Via San Gregorio n. 34 – 20124 Milano

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell'Assicuratore [www.genworth.it](http://www.genworth.it) oppure contattando il Servizio Clienti dell'Assicuratore al numero verde 800.91.48.93 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi).

10.2 **Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l'Assicurato, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione:**

- a) copia del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- d) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- e) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- f) copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;

10.3 In aggiunta alla documentazione di cui sopra, l'Assicurato dovrà altresì inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:

- a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo.

10.4 **L'Assicuratore potrà altresì richiedere all'Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.**

10.5 In caso di Sinistro per Furto Totale, l'Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autoveicolo. Il valore di recupero dell'Autoveicolo realizzato dopo il pagamento dell'Indennizzo sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Assicuratore in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

## **Art. 11 – Nomina di un perito**

11.1 In sede di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro.

11.2 Il costo della eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

## **Art. 12 – Reclami**

12.1 Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione del Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a:

**Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami)**  
Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano  
fax: 02- 93661593 / e-mail: [reclamiLP@genworth.com](mailto:reclamiLP@genworth.com)

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'ISVAP a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

12.2 È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

13.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula o adesione alla Polizza Collettiva, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

13.2 Il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore ogni aggravamento o diminuzione del rischio relativo alle adesioni attese alla Polizza Collettiva.

**Art. 14 – Cessione dei diritti**

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Polizza Collettiva e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo con l'Assicuratore e/o il Contraente.

**Art. 15 – Prescrizione**

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

**Art. 16 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

**Art. 17 – Legge applicabile e foro competente**

17.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## MODULO DI ADESIONE

alla Polizza Collettiva GAP LIGHT n. 120129

**Contraente della Polizza Collettiva:** FGA Capital s.p.a. ("FGA Capital")

**Compagnia di assicurazione:** Financial Insurance Company Limited ("FICL")

### Dati del contratto di finanziamento (o della richiesta di sovvenzione) dell'autoveicolo

Proposta di finanziamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prezzo di Acquisto dell'autoveicolo € \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA  
Marca, modello, allestimento dell'autoveicolo \_\_\_\_\_

### Dati del cliente aderente / Assicurato

Cognome e nome / Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Residenza / Sede \_\_\_\_\_ C.A.P. e Comune \_\_\_\_\_

### Premio – Importo del Premio lordo unico anticipato ed evidenza dei costi gravanti sul premio imponibile

#### Importo del Premio assicurativo lordo unico anticipato

€ 200,00 (incluse imposte, pari al 21,25%)

#### DETTAGLIO DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO IMPONIBILE

(premio imponibile = €164,95)

**Provvigioni di intermediazione** (40% del premio imponibile): €65,98

**Spese amministrative** (10% del premio imponibile): €16,49

Io sottoscritto, in qualità di titolare del contratto di finanziamento sopra identificato a FGA Capital, nonché in qualità di assicurando:

**PRENDO ATTO** che FGA Capital ha stipulato, in qualità di contraente ed intermediario assicurativo, la Polizza Collettiva GAP LIGHT n. 120129 di FICL (la "**Polizza Collettiva**") per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli (il "**Finanziamento**"), a copertura della perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto Totale dell'autoveicolo oggetto del Finanziamento;

**DICHIARO** di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza Collettiva, con data di decorrenza della copertura assicurativa dalle ore 24:00 della firma del presente Modulo di Adesione (o, se successiva, data data di erogazione dell'importo oggetto del Finanziamento), prendendo atto che la copertura assicurativa avrà durata pari a 12 mesi;

**PRENDO ATTO** che, ove la proposta di contratto di finanziamento sopra identificata non venga accolta da FGA Capital, la copertura assicurativa prevista dalla Polizza Collettiva non avrà efficacia;

**PRENDO ATTO** che FGA Capital, in qualità di contraente della Polizza Collettiva, pagherà per mio conto il Premio, come sopra identificato, in forma unica ed anticipata, in favore dell'Assicuratore, **MI OBBLIGO** a rimborsare tale Premio a FGA Capital e, a tal fine, contestualmente **AUTORIZZO** FGA Capital a finanziarmi l'importo del Premio, e a quindi pagarlo in rate mensili di numero pari alle rate complessive previste dal contratto di finanziamento stesso.

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto assicurando DICHIARA di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione: 1) del Documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari (mod. 7A) e della Dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (mod. 7B); 2) del Fascicolo Informativo della Polizza Collettiva GAP LIGHT n. 120129 (comprensivo di Nota Informativa, Glossario e Condizioni di Assicurazione) e di averlo ben letto, ben compreso e di accettarne integralmente il contenuto.**

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

*Consenso al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n°196)*

Io sottoscritto assicurato, dopo aver letto l'informativa privacy di FICL redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasferiti, dei miei diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, nonché di ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta, **PRESTO IL CONSENSO** in favore di FICL al trattamento dei miei dati.

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (la compagnia di assicurazione)



Modulo di adesione

## INFORMATIVA PRIVACY ALL'ASSICURATO AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

L'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited, al fine di fornire la copertura assicurativa e di adempiere alle obbligazioni previste dalla polizza assicurativa, necessita di raccogliere, sia in sede di adesione alla copertura che in sede di sinistro, e di successivamente trattare, dati personali dell'Assicurato (i "Dati") e, a tal fine, è tenuta a fornire all'Assicurato stesso, in qualità di "Interessato", precise informazioni sul trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy").

**a) Titolare del trattamento.** "Titolare" del trattamento dei Dati è Genworth, denominazione commerciale di FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL), società di diritto inglese con sede in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito) – Sede secondaria in Italia sita in Milano, 20124 Via San Gregorio n. 34.

**b) Finalità del trattamento.** I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari al Titolare per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. In merito alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento dei Dati da parte del Titolare non necessita del consenso dell'Interessato in quanto necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo.

**c) Modalità del trattamento.** Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

**d) Categorie di Dati trattati.** In relazione alle finalità sopra descritte, il Titolare non richiede generalmente all'Interessato la comunicazione di dati sensibili (cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale). I Dati dei quali si chiede la comunicazione da parte dell'Interessato, e che quindi formano oggetto di trattamento, sono dati essenzialmente necessari per l'identificazione personale dell'Interessato (quali, ad esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, data di nascita, ecc.) e per la gestione del rapporto assicurativo. Qualora dovesse sorgere la necessità, per il titolare, di acquisire specifici dati sensibili per la valutazione del Sinistro, verrà richiesto ulteriore specifico consenso.

**e) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati.** Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all'interno dell'organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono in qualità di incaricati e/o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, medici, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; b) a società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione.

**e) Luogo di trattamento e conservazione dei Dati.** I Dati raccolti sono conservati su server di FICL ubicati in Irlanda e nel Regno Unito, nonché trattati e conservati presso la sede di Milano di FICL. I dati possono essere trasferiti all'estero verso tali paesi dell'Unione Europea, in favore delle categorie di soggetti di cui al punto e) che precede.

**f) Diritti dell'interessato.** L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare (Financial Insurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano - e-mail [privacyitalia@genworth.com](mailto:privacyitalia@genworth.com) – telefono 02-67371501), il quale è tenuto a fornire idoneo e tempestivo riscontro.